
(ente)	(sigla)	(numero)	(data)
COMUNE DI BREMBIO Provincia di Lodi Cod. Ente: 10919	C.C.	6	26/04/2012

(oggetto)

ESAME E APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Prot. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno duemiladodici addì ventisei mese di aprile alle ore 20.40 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in seduta ordinaria, presso Sala delle Adunanze - Palazzo comunale il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
SOZZI GIUSEPPE Sindaco	CASELLA VALENTINA Consigliere
DE LAZZARI GIUSEPPE Consigliere	QUAGLIA MARCELLO Consigliere
MINOIA MARCO Consigliere	CISERANI GIUSEPPINA Consigliere
MARAZZI FRANCESCO Consigliere	GUARISCHI PAOLO Consigliere
FUSAR POLI MARGHERITA Consigliere	
COMMISSARI PIETRO Consigliere	
MILANESI GIOVANNI Consigliere	
MILANESI FILIPPO Consigliere	
TONANI GIAMPIETRO Consigliere	
Nr. Presenti: 9	Nr. Assenti: 4

Si dà atto che, successivamente all'appello, è entrato in aula alle ore 20.50 il consigliere GUARISCHI PAOLO e che alle ore 21.00 è uscito dall'aula il consigliere MINOIA MARCO e che pertanto i presenti risultano essere **N. 9**.

Partecipano all'adunanza gli Assessori esterni: RANDO Giancarlo – NOLI Renato – ARNALDI Aldo

Partecipa all'adunanza VERDESCA Dott. DARIO Segretario Comunale.

Il Dr. Giuseppe Sozzi nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola all'Assessore al bilancio Rando Giancarlo che illustra la delibera:

- Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6/12/2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2005;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del	8,8 x mille
--	--------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicato a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.	5,5 x mille
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133;	2 x mille

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, come sopra convertito;

- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati della categoria catastale D/5 e A/10;
 - d) 60 (elevato a 65 dall'1/1/2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.
- Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);
- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

Sentiti gli interventi dei consiglieri:

- Tonani Giampietro il quale dichiara voto favorevole alla proposta di che trattasi;
- Milanese Giovanni il quale dà lettura di una dichiarazione di voto dattiloscritta che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, anticipando voto contrario alla proposta di che trattasi;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/00, dal funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli n. 7 - contrari n. 2 (Consiglieri Milanese Giovanni e Milanese Filippo) astenuti // - legalmente resi

DELIBERA

1. Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

- Aliquota ordinaria nella misura del	8,8 x mille
--	--------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	5,5 x mille
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133;	0,2 x mille

2. di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, come sopra convertito;
3. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);
4. di dare atto altresì:
 - che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
 - che la suindicata detrazione è maggiorata di 50Euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.
 - Che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
5. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6. di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione".
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs. 267/00.

Il sottoscritto, responsabile dell' Area Amministrativo-Contabile, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1^del D.lgs. 267/00 esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile
Area Amministrativo-Contabile
F.to SOZZI GIUSEPPE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Giuseppe SOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERDESCA Dott. DARIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio comunale il giorno
__10/05/2012__ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
__25/05/2012__

Dalla Residenza Municipale, addì __10/05/2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERDESCA Dott. DARIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione :

E' stata affissa a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal __10/05/2012__
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __26/04/2012__

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000);

Lì __10/05/2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERDESCA Dott. DARIO